

CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RECUPERO E IL RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI DI LEGNO- *in sigla*- RILEGNO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi di Legno, è adottato ai sensi dell'art. 19 dello Statuto consortile al fine di dare attuazione allo Statuto nell'organizzazione propria del Consorzio e nello svolgimento delle attività consortili.
2. Il Regolamento integra e specifica le disposizioni statutarie e con lo Statuto, vincola all'osservanza tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del Consorzio.

Art. 2 Partecipazione al Consorzio

1. Partecipano al Consorzio i soggetti obbligati di cui all'art. 2 c. 1 lettera a)Produttori e lettera b)Trasformatori, così come definiti dallo Statuto, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 4 e 5.
2. Possono partecipare al Consorzio nella categoria c) i Riciclatori e Recuperatori così come definiti all'art.2 c. 2 dello Statuto, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 4 e 5.
3. I soggetti obbligati di cui al precedente comma 1, che abbiano le caratteristiche per aderire a più di una categoria, verranno iscritti nella categoria relativa all'attività prevalente in termini di volume d'affari.
4. I Trasformatori di imballaggi costituiti da più componenti autonome di diversi materiali (imballaggi compositi), sono tenuti a partecipare al Consorzio qualora la componente prevalente sia costituita da legno, iscrivendosi nella categoria corrispondente alla tipologia di imballaggio prodotta, di cui all'art. 2 c. 1 lettera b) dello Statuto.
5. Se per le caratteristiche proprie di un soggetto, questi si trovi sia nell'obbligo che nella facoltà di partecipare al Consorzio di cui ai precedenti commi 1 e 2, sarà tenuto all'obbligo di iscrizione nella categoria corrispondente alla propria attività - a)Produttori o b)Trasformatori -, anche se questa non rappresenta l'attività prevalente, avendo comunque facoltà di iscriversi anche nella categoria c)Riciclatori e Recuperatori. In tale ipotesi di "doppia iscrizione", sia ai fini dell'espressione di voto per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, che della sottoscrizione di candidature, il diritto può essere esercitato limitatamente alla categoria che rappresenta l'attività prevalente del consorziato.
6. Il consorziato di cui al precedente comma 5, è in ogni caso tenuto agli obblighi ed alle contribuzioni derivanti dall'iscrizione in entrambe le categorie.

Art. 3 Iscrizione al Consorzio

1. Per iscriversi è necessario presentare apposita domanda redatta sulla base del previsto modello approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il richiedente l'iscrizione dovrà dichiarare di possederne i requisiti indicando la categoria di appartenenza di cui all'art. 2 c. 1 dello Statuto, individuata sulla base dell'attività prevalentemente svolta, in termini di volume d'affari prodotto. Dovrà fornire, inoltre, le informazioni e la documentazione richieste, dichiarando di essere a conoscenza e di accettare senza riserve né condizioni lo Statuto, il Regolamento e tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i Consorziati.
3. A seguito della presentazione del modulo di adesione, compilato e sottoscritto come indicato, al richiedente verrà comunicato l'importo da versare ai fini della sottoscrizione della quota di fondo consortile, determinata secondo quanto previsto al successivo art. 4.
4. Il richiedente sarà tenuto inoltre al versamento dei contributi di cui agli artt. 6 c.2 lettere a) e b) e 7 c. 4 lettera b) dello Statuto per l'anno corrente e per gli anni pregressi, se dovuti, ai sensi dell'art. 261 c. 4 del D.lgs n. 152/2006.
5. Ai fini dell'iscrizione nella categoria c) Riciclatori e Recuperatori di cui all'art. 2 c. 2 dello Statuto, il richiedente dovrà indicare il quantitativo in peso dei rifiuti di legno recuperati o riciclati, risultanti dal M.U.D., e all'atto dell'iscrizione verserà la quota minima di € 5,16. L'importo effettivo della quota da versare verrà stabilito in sede di conguaglio annuale ai sensi del successivo art. 5 comma 5 e sarà poi comunicato al nuovo iscritto per il versamento integrativo.
6. Le domande di adesione saranno sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 c. 4 lettera p) dello Statuto, solo se correttamente compilate e sottoscritte e complete di versamento delle somme dovute.
7. La decisione del Consiglio di Amministrazione in merito alla domanda di adesione è comunicata all'impresa richiedente.
8. Contestualmente alla delibera di ammissione, al nuovo Consorziato vengono assegnate le quote di partecipazione al fondo consortile, un codice di identificazione e ne viene effettuata l'iscrizione nel Libro dei Consorziati di cui al successivo art. 13.
9. In caso di rigetto della domanda di adesione, debitamente motivato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22 c. 2 dello Statuto, le somme versate vengono restituite.

Art. 4 Quote di partecipazione

1. La partecipazione minima al Consorzio è pari a 1 quota del valore di € 5,16 (cinqueeurosedicesimesimi).
2. Ai fini della determinazione della quota di partecipazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello Statuto, sono presi come riferimento i seguenti parametri:
 - per le categorie a) e b), il criterio di determinazione delle quote è dato dal volume d'affari prodotto dalla vendita di imballaggi di legno e/o materiali per imballaggi di legno destinati al mercato nazionale, riferito all'anno precedente a quello di adesione e moltiplicato per lo 0,025%;
 - per i trasformatori di imballaggi compositi e multimateriali, iscritti alla categoria b), la quota di partecipazione va calcolata sul costo di acquisto

riferito al materiale legno utilizzato;

- per gli importatori di imballaggi vuoti di cui alla categoria b), che ne fanno uso diretto, il criterio di determinazione delle quote è dato dal costo di acquisto degli imballaggi importati e destinati al mercato nazionale, riferito all'anno precedente a quello di adesione e moltiplicato per lo 0,025%;

- per la categoria c), il numero delle quote da assegnare è calcolato in funzione delle quote di fondo consortile sottoscritte dalle categorie a) e b), in ragione del rapporto di 85% e 15%; il criterio di ripartizione delle quote all'interno della categoria c) è rapportato al quantitativo in peso dei rifiuti di legno recuperati o riciclati, risultanti dal M.U.D. relativo all'anno solare precedente a quello di adesione.

3. Le aziende appartenenti alle categorie a) e b), se di nuova costituzione o con inizio della produzione di imballaggi nell'anno di iscrizione, sono tenute a versare la quota minima di cui al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 comma 7.
4. Le aziende richiedenti iscrizione nella categoria c) che non hanno presentato il M.U.D. relativo all'anno solare precedente, sono tenute a versare la quota minima di cui al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 comma 8.
5. La quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono "Partecipazioni in altre imprese". La quota di adesione è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 4 del DPR 633/72.
6. In caso di recesso o esclusione di un consorziato la quota di fondo consortile non verrà restituita, ai sensi dell'art. 5 comma 6 e art. 22 comma 11 dello Statuto, ma accantonata in apposito fondo del patrimonio netto.
7. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto, la quota di partecipazione al fondo consortile potrà essere trasferita al nuovo soggetto giuridico solo nei seguenti casi:
 - Cessione dell'azienda
 - Cessione del ramo di azienda relativo alla produzione di imballaggi
 - Conferimento dell'azienda
 - Conferimento del ramo di azienda relativo alla produzione di imballaggi
 - Fusione
 - Scissione
 - Donazione
 - Successione
 - Scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e prosecuzione come impresa individuale.
8. In ogni altro caso, diverso da quelli indicati al precedente comma 7, il trasferimento delle quote consortili è nullo e privo di effetti giuridici.
9. Il consorziato che deve comunicare il trasferimento delle quote di cui al precedente comma 7, è tenuto a compilare l'apposito modulo approvato dal Consiglio di Amministrazione, inviando idonea documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento.

Art. 5 Ripartizione delle quote e relativi conguagli e integrazioni

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello Statuto, il fondo consortile è ripartito fra le categorie a)Produttori - b)Trasformatori - c)Riciclatori e Recuperatori di cui all'art. 2 dello Statuto, nel seguente modo:
 - 85% (ottantacinqueper cento) riservato alle categorie a) e b);
 - 15% (quindiciper cento) riservato alla categoria c).
2. Qualora non vi siano iscritti nella categoria c), il fondo consortile sottoscritto dalle categorie a) e b) risulterà essere pari al 100% (centoper cento).
3. Successivamente a quanto previsto al comma 2, anche se una sola azienda si iscrive nella categoria c), sarà tenuta a sottoscrivere il 15% (quindiciper cento) del fondo consortile, con riferimento a quanto sottoscritto dai soggetti obbligati.
4. All'ingresso di nuovi consorziati nella categoria c), il 15% (quindiciper cento) del fondo consortile destinato alla stessa, sarà riproporzionato con riferimento al quantitativo in peso dei rifiuti di legno recuperati e riciclati, risultanti dal M.U.D.; la riduzione proporzionale delle quote così determinata verrà accantonata in un apposito fondo conguagli.
5. Al 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle nuove ammissioni di consorziati alle categorie a) e b), deliberate nel periodo, il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare le quote di partecipazione con riferimento alla ripartizione di cui al precedente comma 1, rideterminando il 15% (quindiciper cento) di fondo consortile destinato alla categoria c).
6. Sulla base del conguaglio di cui al comma 5, i consorziati appartenenti alla categoria c) vengono informati sulla nuova assegnazione delle quote e, in caso di conguaglio a debito, sono tenuti al versamento integrativo delle quote, determinato al netto dell'utilizzo del fondo conguagli di cui al precedente comma 4, se presente.
7. Per i consorziati che all'atto dell'iscrizione alle categorie a) e b) hanno sottoscritto la quota minima di fondo consortile, perché in situazioni di inizio attività di cui al precedente art. 4 comma 3, la quota di partecipazione verrà rideterminata sulla base del volume d'affari prodotto ai sensi del precedente art. 4 comma 2, con riferimento al primo esercizio di attività di durata annuale. I consorziati saranno tenuti al versamento integrativo della quota, qualora la differenza risultante sia almeno pari a € 5,16 (cinqueeurosedicesimesimi).
8. Per i Consorziati iscritti nella categoria c) che hanno sottoscritto la quota minima di cui al precedente art. 4 comma 4, la quota di partecipazione verrà rideterminata con riferimento al primo M.U.D. utile. I consorziati saranno tenuti al versamento integrativo della quota, qualora la differenza risultante sia almeno pari a € 5,16.
9. Salvo quanto disciplinato al precedente comma 7, entro un (1) anno all'approvazione dello Statuto e successivamente almeno ogni dieci (10) anni, il Consiglio di Amministrazione procede con l'adeguamento delle quote di partecipazione degli iscritti alle categorie a) e b) sulla base dell'ultimo volume d'affari dichiarato, di cui al precedente art. 4 comma 2. Le quote così rideterminate verranno comunicate ai consorziati solamente nel caso in cui il maggiore importo sia superiore a € 5,16. I versamenti integrativi dovranno essere effettuati entro trenta (30) giorni dalla convocazione dell'Assemblea.
10. Se dal conguaglio di cui al precedente comma 9, si viene a determinare una riduzione della partecipazione superiore al 40%, si procede all'adeguamento della quota con accantonamento della differenza in apposito fondo del patrimonio netto.

11. Ogni consorziato può effettuare il conguaglio della propria quota di partecipazione, inviando richiesta scritta al Consorzio da cui risulta la variazione della base imponibile rispetto a quella precedentemente presa a riferimento. Il Consorzio effettuerà il ricalcolo della partecipazione e la sottoporrà all'esame del Consiglio di Amministrazione. In caso di accoglimento della richiesta, verrà comunicata al consorziato la nuova quota di partecipazione, l'importo dovuto e il termine di versamento che comunque non potrà mai superare il limite di trenta (30) giorni dalla convocazione dell'Assemblea.
12. Le variazioni in aumento delle quote di partecipazione hanno effetto solo in seguito all'avvenuto versamento dell'importo corrispondente.

Art. 6 Contributo consortile

1. Il Contributo consortile rappresenta una forma di finanziamento delle attività del Consorzio, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a) dello Statuto.
2. Il Contributo consortile è istituito quale corrispettivo a carico dei Consorziati, in funzione del principio della responsabilità condivisa, per i servizi resi dal Consorzio in termini di adempimenti legislativi cui sono tenuti.
3. Il contributo consortile, in quanto corrispettivo reso su prestazione di servizi ai sensi del comma 2, è soggetto ad I.V.A. secondo l'aliquota ordinaria.
4. L'entità di commisurazione del Contributo è stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
5. Per gli iscritti alle categorie a)Produttori e b)Trasformatori, la base di calcolo del contributo è data dal volume d'affari prodotto dalla vendita di imballaggi di legno e/o materiali per imballaggi di legno, destinati al mercato nazionale, riferito all'anno precedente quello di competenza, salvo i casi di cui ai successivi commi 6 e 7.
6. Per i trasformatori di imballaggi compositi e multimateriali, la base di calcolo del contributo è data dal costo di acquisto riferito al materiale legno utilizzato.
7. Per gli importatori di imballaggi vuoti di cui alla categoria b), che ne fanno uso diretto, la base di calcolo è data dal costo di acquisto dell'imballaggio importato.
8. Per gli iscritti alla categoria c)Riciclatori e Recuperatori, il contributo consortile annuale è determinato dal 15% (quindicipercento) dei costi di funzionamento della struttura e riproporzionato fra gli iscritti sulla base delle quote di fondo consortile da ciascuno sottoscritte.
9. Gli iscritti alle categorie a) e b) sono tenuti a compilare e restituire l'apposito modulo approvato dal Consiglio di Amministrazione, calcolando il contributo dovuto ed effettuando il relativo versamento entro i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
10. Il contributo non è dovuto quando l'importo definito è inferiore a € 25,00 (venticinque euro) I.V.A. esclusa. Il Consorziato, entro la scadenza stabilita, è comunque tenuto all'invio del modulo compilato e sottoscritto, dal quale si desume l'importo non dovuto.
11. Gli iscritti alla categoria c) ricevono, direttamente dal Consorzio, fattura relativa al contributo corredata dei dettagli di calcolo secondo le modalità di determinazione stabilite dall'Assemblea.
12. Nei casi di trasferimento delle quote consortili previsti al precedente art. 4 comma 7, il consorziato che recede è tenuto a versare il contributo annuale per l'anno corrente se il trasferimento della quota avviene successivamente alla

scadenza prevista per il pagamento. Diversamente l'obbligo di versamento è trasferito in capo al consorziato che subentra.

Art. 7 Verifiche e controlli

1. Il Consiglio di Amministrazione accerta il corretto adempimento da parte dei Consorziati degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio.
2. Il procedimento di verifica può essere promosso dallo stesso Consiglio di Amministrazione o dagli uffici amministrativi interni al Consorzio, appositamente delegati.
3. L'incarico di provvedere alle verifiche della documentazione contabile e degli atti rilevanti, relativi al Consorzio oggetto di verifica, potrà essere affidato anche ad un ente terzo o a professionisti individuati secondo criteri di competenza, autorevolezza e indipendenza.
4. Gli atti e i documenti acquisiti in relazione all'attività di controllo e verifica sono custoditi con modalità tali da assicurarne la segretezza e sono trattati in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
5. Nel caso in cui il controllo avvenga presso il domicilio del Consorzio, per espressa richiesta dello stesso, le spese per l'esecuzione del controllo rimarranno in capo al Consorzio.
6. La verifica dovrà essere preventivamente comunicata al Consorzio e completata entro 30 giorni dalla comunicazione medesima.
7. L'esito della verifica verrà notificato al Consorzio, il quale entro quindici (15) giorni avrà facoltà di:
 - adeguarsi spontaneamente alle prescrizioni, con pagamento delle sanzioni, relative all'infrazione accertata, in misura ridotta del 25% (venticinque per cento);
 - presentare le proprie controdeduzioni.
8. L'ente o il professionista preposto all'incarico di verifica, presenterà al Consiglio di Amministrazione le proprie conclusioni e le controdeduzioni del Consorzio.
9. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera q) dello Statuto, prenderà in esame gli esiti dell'accertamento deliberando circa eventuali sanzioni, nei casi previsti al successivo art. 8.
10. Il Consorzio che non si adegua alle prescrizioni notificate dal Consiglio di Amministrazione al fine di regolarizzare la propria posizione, perderà il diritto di voto in Assemblea ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello Statuto.
11. Il mancato rispetto dei vincoli consortili e/o il mancato adeguamento del Consorzio alle prescrizioni notificate in seguito a controllo, comporterà l'avvio di un'azione di recupero coattivo nei termini di legge, fermo restando quanto previsto al precedente comma 10.
12. Oltre a quanto previsto al precedente comma 11, il mancato rispetto dei vincoli consortili e/o il mancato adeguamento alle prescrizioni notificate in seguito a controllo da parte dell'iscritto alla categoria c) Riciclatori e Recuperatori, potrà comportare l'esclusione dal Consorzio.

Art. 8 Infrazioni e sanzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'inadempienza del Consorziato nell'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, determina le sanzioni di cui ai successivi commi del presente articolo, commisurate alla violazione rilevata.
2. Le infrazioni sono elencate nell'Allegato 1; tale elenco può essere modificato e/o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Ogni variazione sarà sottoposta a ratifica della prima Assemblea utile.
3. Per ogni infrazione di cui all'Allegato 1, la sanzione può variare da un minimo di € 25,00 (venticinque euro) a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila euro); è facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire l'importo commisurato alla violazione.
4. Per le infrazioni di cui ai punti 4, 5 dell'Allegato 1, l'importo della sanzione è commisurato al 50% (cinquantapercento) del contributo annuo dovuto dal Consorziato ai sensi del precedente art. 6. Decorso almeno 60 giorni dalla data di scadenza stabilita per il pagamento del contributo consortile, il Consorzio provvede alla notifica dell'omissione del versamento. L'oblazione effettuata entro trenta (30) giorni dalla data della suddetta notifica consente la riduzione della penalità del 50% (cinquantapercento) dell'importo sanzionato.
5. Nel caso in cui si venga a determinare, ai sensi del precedente comma 4, una sanzione di importo inferiore a € 25,00 (venticinque euro), non sussiste obbligo di versamento per il Consorziato.
6. Per le infrazioni di cui al punto 1 dell'Allegato 1, nessun ulteriore versamento a titolo di quota di partecipazione né alcuna sanzione è applicabile ai consorziati che abbiano presentato una dichiarazione inesatta o non veritiera, qualora la differenza fra l'ammontare versato e quello dovuto sia inferiore al 5% (cinquepercento) o al valore di una quota.
7. In caso di mancato o ritardato versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio, il Consorziato è tenuto a versare gli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di cui al D. Lgs 231/2002, diminuito di 3 punti percentuali e comunque non inferiore al 5% (cinquepercento) su base annua. L'importo è dovuto se superiore a € 5,00 (cinque euro).

Art. 9 Gestione dell'Assemblea

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano di età, tra quelli presenti.
2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione e la gestione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione; a tal fine all'inizio dell'Assemblea il Presidente comunica le modalità di svolgimento della stessa.
3. L'Assemblea su proposta del Presidente, nomina tra i presenti due Scrutatori e un Segretario, salvo nel caso di Assemblea straordinaria in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio. La funzione di segretario potrà essere svolta da un notaio ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno.

Art. 10 Funzionamento dell'Assemblea

1. Ai soli fini del voto in Assemblea, per garantire il rispetto della ripartizione del fondo consortile di cui al precedente art. 5 comma 1, il Consiglio di Amministrazione provvede a riequilibrare i voti spettanti alla categoria c), raggiungendo la percentuale prevista, sulla base delle quote sottoscritte dalle categorie a) e b).
2. Ogni Consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di quote sottoscritte, ovvero se la quota di partecipazione è superiore a € 5,16 (cinqueeurosedicicentesimi), il Consorziato ha diritto ad un voto per ogni ulteriori € 5,16 (cinqueeurosedicicentesimi) sottoscritti.
3. Possono esercitare il diritto di voto solo i Consorziati che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili e di eventuali sanzioni, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello Statuto, e che risultino iscritti nel Libro dei Consorziati al momento della convocazione.
4. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione all' Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione.
5. Il Consorziato partecipa all'Assemblea, in rappresentanza legale o per delega. Ciascun partecipante è tenuto a ritirare - dalle mani del Presidente o delle persone incaricate dal Presidente - la scheda di ammissione, contenente l'indicazione delle sue quote di partecipazione all'Assemblea, determinate in conformità al precedente comma 1.
6. Il Consorziato che intende farsi rappresentare in Assemblea, rilascerà delega scritta che dovrà pervenire al Consorzio a mezzo posta elettronica o telefax, entro il giorno precedente l'Assemblea, o in originale a mano del delegato al momento della registrazione per l'accesso in Assemblea.
7. Le deleghe e copia delle schede di ammissione sono conservate agli atti dell'Assemblea a cura del Consorzio.
8. In Assemblea la stessa persona non può ricevere più di 15 (quindici) deleghe che possono rappresentare quote fino al limite massimo del 10% (dieci per cento) del totale del fondo consortile. Tali limiti non si applicano alle Associazioni Nazionali Imprenditoriali di Categoria firmatarie di CCNL di settore.
9. In caso di superamento dei parametri di cui al precedente comma 4, al momento della registrazione per l'accesso all'Assemblea, al soggetto delegato saranno invalidate le ultime deleghe rilasciate in ordine cronologico, fino al rientro in entrambi i limiti e con il maggior grado di approssimazione al limite percentuale massimo. Si rimanda all' Allegato 2 per le esemplificazioni e le interpretazioni autentiche sui disposti del presente comma.
10. Il Consorziato iscritto in più categorie, di cui al precedente art. 2 comma 5, vota esprimendo la totalità delle quote sottoscritte, data dalla somma delle quote di partecipazione per ogni categoria di appartenenza, salvo quanto previsto al successivo art. 11 comma 13.

Art. 11 Modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Entro la scadenza del mandato e con un preavviso di almeno due (2) mesi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche.
2. Per la nomina dei membri in rappresentanza di ciascuna categoria di Consorziati, si procede mediante presentazione di candidature sottoscritte da tanti Consorziati detentori di almeno il 5% (cinqueper cento) delle quote dell'intera categoria.
3. Per la nomina del rappresentante della totalità della compagine consortile si procede mediante candidature sottoscritte da tanti Consorziati che rappresentino almeno il 5% (cinqueper cento) del fondo consortile.
4. Ciascun consorzio potrà sottoscrivere solamente candidature appartenenti alla propria categoria, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3.
5. Il Consorzio iscritto in più categorie, potrà sottoscrivere candidature per la sola categoria rappresentativa dell'attività prevalente, ai sensi del precedente art. 2 comma 5.
6. Le candidature dovranno essere depositate e messe a disposizione dei Consorziati presso la sede del Consorzio, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
7. Ciascuna candidatura sarà accompagnata dall'accettazione della carica da parte del candidato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
8. Per ogni categoria il Presidente provvederà a stilare una lista delle candidature pervenute, in ordine temporale.
9. Qualora le candidature presentate entro il termine indicato al precedente comma 6, non siano sufficienti a svolgere l'elezione dei rappresentanti previsti per ciascuna categoria, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio esprimerà le candidature mancanti. In nessun altro caso il Consiglio di Amministrazione può esprimere proprie candidature.
10. All'elezione dei Consiglieri, si procede attraverso cinque collegi elettorali così distinti:
 - a – fornitori e importatori di materiali per imballaggi di legno
 - b1 – fabbricanti e importatori di imballaggi per alimenti
 - b2 – fabbricanti e importatori di imballaggi industriali
 - b3 – fabbricanti e importatori di pallet e riparatori di pallet
 - c – riciclatori e recuperatori.
11. I votanti potranno esprimere, nell'ambito della propria categoria, una sola preferenza.
12. All'elezione del consigliere in rappresentanza della totalità della compagine consortile si procede a collegio unico costituito dall'intera Assemblea.
13. Il Consorzio iscritto in più categorie, potrà esprimere il proprio voto esclusivamente per l'elezione del rappresentante della categoria in cui detiene il maggior numero di quote.
14. All'interno di ciascuna categoria risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi.
15. In caso di parità di voti fra candidati, si procederà con una nuova votazione.
16. La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano di età; l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione determina la decadenza del precedente.

Art. 12 Modalità di elezione del Collegio Sindacale

1. Per la nomina assembleare dei componenti del Collegio Sindacale si procede mediante presentazione di candidature sottoscritte da tanti Consorziati detentori di almeno il 5% (cinqueper cento) delle quote di partecipazione al fondo consortile.
2. Le candidature vengono presentate in originale mediante consegna a mani o invio a mezzo di posta raccomandata, o via PEC e messe a disposizione dei Consorziati presso la sede del Consorzio, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
3. Ciascuna candidatura sarà accompagnata dall'accettazione della carica da parte del candidato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di cui all'art. 15 comma 1 dello statuto, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
4. Qualora le candidature depositate risultino di numero inferiore al numero dei sindaci effettivi e/o supplenti di nomina assembleare, durante l'Assemblea il Presidente raccoglie le indicazioni della stessa per la definizione della lista delle candidature, per giungere al numero minimo.
5. Sulla base delle candidature definite si procede, a cura del Presidente, alla formazione di due liste: una per i candidati a Sindaco effettivo e una per i candidati a Sindaco supplente.
6. Alla votazione partecipano tutti i consorziati presenti in proprio o per delega indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Ciascun consorzio può esprimere tre preferenze per i candidati della lista a Sindaco effettivo e una preferenza per i candidati a Sindaco supplente.
7. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti per ciascuna lista. In caso di parità di voti fra candidati, si procederà con una nuova votazione.
8. L'Assemblea procede poi all'elezione del Presidente del Collegio tra i Sindaci effettivi eletti.
9. Il Collegio sindacale decade non appena insediato il nuovo Collegio e si intende correttamente insediato anche in assenza di designazione dei componenti da parte dei Ministeri.

Art. 13 Libri sociali obbligatori

1. Oltre alle scritture e ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:
 - a) il libro dei consorziati, sul quale devono essere indicati la ditta, la ragione o denominazione sociale del Consorzio, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, la quota di partecipazione e i versamenti a tale titolo eseguiti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.
2. I libri indicati alle lettere a) b) c) sono tenuti a cura degli Amministratori, il libro indicato alla lettera d) a cura del Collegio Sindacale.

3. I libri suddetti prima che siano messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina a norma dell'art. 2215 C.C.
4. Ciascun Consorziato ha diritto di esaminare i libri indicati al comma 1 lettere a) e b).

Art. 14 Amministrazione, finanza e contabilità.

1. Per le norme di amministrazione e finanza si fa riferimento alle procedure interne del Consorzio.
2. Le norme di contabilità sono quelle previste dal codice civile, dalle altre leggi vigenti e dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano Contabilità.

Art. 15 Controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dal contratto di Consorzio, è competente il foro di Forlì-Cesena.

Art. 16 Validità

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione assembleare ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera b) dello Statuto.

Il presente regolamento potrà essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati in seduta straordinaria, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera b) dello Statuto.

Allegato 1 – ex Art. 8 comma 2

ELENCO DELLE INFRAZIONI

In riferimento all'art. 8 comma 2. viene effettuato il presente elenco delle infrazioni perseguibili dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Consorziato inadempiente:

1. Mendace/inesatta dichiarazione.
2. Rifiuto, anche parziale, di fornire dati richiesti dagli organi consortili.
3. Comportamento in contrasto con quanto previsto da:
 - a) disposizioni statutarie;
 - b) disposizioni del regolamento;
 - c) delibere del Consiglio di Amministrazione.
4. Omissione del versamento totale e/o parziale dei contributi annuali di cui all'art.7 c. 4 lettera b) e comma 6 dello Statuto.
5. Tardivo versamento dei contributi annuali di cui all'art.7 c. 4 lettera b) e comma 6 dello Statuto.
6. Omesso/tardivo versamento dei conguagli relativi alle quote di partecipazione di cui all'art. 5 commi 6 -7- 8 – 9 – 11.

Allegato 2 - ex Art. 10 comma 9

ESEMPLIFICAZIONE E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE

I° Caso:

N. 20 deleghe - totale 8% - varie date di rilascio:

Si escludono le ultime 5 deleghe in ordine cronologico.

II° Caso:

N. 20 deleghe – totale 8% - unica data di rilascio:

Si escludono le 5 deleghe con % di voto inferiore.

III° Caso:

N. 20 deleghe – totale 16% - varie date di rilascio:

Si escludono le ultime 5 deleghe in ordine cronologico; nel caso non fosse sufficiente a rientrare nel limite percentuale del 10%, si procede con l'esclusione di deleghe in ordine cronologico fino alla massima approssimazione a tale limite.

IV° Caso:

N. 20 deleghe – totale 16% - unica data di rilascio:

Si escludono almeno 5 deleghe con riferimento al maggior grado di approssimazione del limite percentuale; Nel caso non fosse sufficiente, si procede con l'esclusione delle deleghe sempre col medesimo criterio.

V° Caso:

N. 7 deleghe – totale 18% - varie date di rilascio:

Si escludono le ultime deleghe in ordine cronologico, con riferimento al maggior grado di approssimazione al limite percentuale.

VI° Caso:

N. 7 deleghe – totale 18% - unica data di rilascio:

Si escludono tante deleghe necessarie al rientro nel limite percentuale con riferimento al maggior grado di approssimazione al limite percentuale.

Regola generale:

In caso di consegna di deleghe sprovviste di data di rilascio, viene considerata data utile quella di ricevimento delle stesse da parte di Rilegno.